



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 44 del 20/03/2009

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2009, n. 6

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 42 (Disposizioni relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009) e interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 7, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010 della Regione Puglia)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1
(Modifica e integrazione
dell’elenco allegato A
della legge regionale
19 dicembre 2008, n. 42)

1. L’elenco allegato A di cui all’articolo 2 (Individuazione delle spese obbligatorie e inderogabili) della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 42 (Disposizioni relative all’ esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009), è modificato escludendo il capitolo 1360 “Spese per consulenze e per gettoni di presenza, indennità di missione e rimborso spese di viaggio l.r. 12.8.1981, n. 45” - UPB 4.2.1 - e contestualmente integrato con i capitoli di spesa di seguito riportati:

Capitolo UPB Declaratoria capitolo

1150 1.1.1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE L.R. 7/97

1315 10.4.2 ONERI PER RITARDATI PAGAMENTI.QUOTA INTERESSI.

1316 10.4.2 ONERI PER RITARDATI PAGAMENTI QUOTA RIVALUTAZIONE.

1317 10.4.2 ONERI PER RITARDATI PAGAMENTI SPESE PROCEDIMENTALI E LEGALI.

1481 2.1.1 SPESE OPERATIVE DI GESTIONE RELATIVE AL SERVIZIO PUNTO IMPRESA, ISTITUITO CON L.R. 16/97 ART. 65. (L.R. 9/2000)

3048 10.5.1 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI REGIONALI COMPRESO PERSONALE DIRIGENZIALE. ART.28 L.R. 26/84.

114299 10.4.4 RATE DI AMMORTAMENTO IN FAVORE DELLA BANCA OPI S.P.A. CON ONERI A CARICO DELLO STATO (L.178/02) - QUOTA INTERESSI.

213015 2.1.2 SPESE PER LA GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLE BANCHE DATI DELL'ASSESSORATO I.C.A.

511044 10.4.4 ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUO QUINDICENNALE PER LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI CONSEGUENTI AL TERREMOTO 1980/81 PER ESIGENZE ABITATIVE. ART. 3 L.32/92 E L. 388/2000. QUOTA INTERESSI.

512025 6.1.3 SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE. (L.R. 27/85)

592041 10.4.4 ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUO DODICENNALE DESTINATO A INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TPRL - QUOTA INTERESSI-(L.N. 194/98 - ART. 2, COMMA 5) .

592043 10.4.4 ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO QUINDICENNALE DESTINATO A INVESTIMENTI NEL SETTORE TPRL. - QUOTA INTERESSI - L.194/98.

592046 10.4.4 MUTUO QUINDICENNALE CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO PER INVESTIMENTO NEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE . L. N.166/02 ART.13 COMMA 2, L.R. 18/02 ART. 4 COMMA 2 LETT. D - D.M. N. 3730 DEL 25/02/04. QUOTA INTERESSI.

592048 10.4.4 MUTUO QUINDICENNALE CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO PER INVESTIMENTO NEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE . L. N.166/02 ART.13 COMMA 2, L.R.18/02 ART. 4 COMMA 2 LETT. D - D.M. N. 3731 DEL 25/02/04. QUOTA INTERESSI.

592061 10.4.4 ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUO A CARICO DELLO STATO PER INTERVENTI MOBILITA' CICLISTICA L. 366/98 E L. 166/2002. QUOTA INTERESSI.

1110090 10.4.1 FONDO DI RISERVA PER LA DEFINIZIONE DELLE PARTITE PREGRESSE

1122062 10.4.3 RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE MUTUO VENTENNALE CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI EURO 50.000.000,00 DA DESTINARE AL COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE DELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE

1122063 10.4.3 RIMBORSO QUOTE INTERESSI MUTUO VENTENNALE CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI EURO 50.000.000,00 DA DESTINARE AL COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE DELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art.2

(Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 7, della legge regionale 31 dicembre 2007, n.40)

1. In deroga all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), la disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, della legge regionale 31 dicembre 2007, n.40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010 della Regione Puglia), come confermata dall'articolo 5 (Disposizioni di carattere tributario) della l.r. 42/2008, va intesa nel senso che l'aliquota indicata a fianco dei singoli scaglioni di reddito, come riportati nel medesimo comma 7 dell'articolo 3 della l.r. 40/2007, si applica all'intero ammontare del reddito imponibile.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 42/2008)

1. L'articolo 6 della l.r. 42/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

(Finanziamento dei referendum consultivi)

1. Al fine di garantire l'effettuazione dei referendum consultivi, fissati per il 19 aprile 2009, per l'istituzione dei Comuni di Palese - S.Spirito, Carbonara e Ceglie -Loseto, indetti con decreti del Presidente della Giunta regionale 21 novembre 2008, n. 1049 e 1050, così come rispettivamente modificati e integrati dai successivi decreti 26 gennaio 2009, n.68 e 69, si provvede a iscrivere sul capitolo 1740 - UBP 4.1.1. - del bilancio di previsione 2009 la somma di euro 500 mila.

2. All'erogazione e ripartizione della somma di cui al comma 1 in favore degli enti coinvolti provvede il competente Servizio enti locali con le modalità di cui all'articolo 30 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 (Norme sul referendum abrogativo e consultivo) e successive modificazioni e integrazioni.

3. Gli enti destinatari delle somme provvedono, a conclusione delle operazioni connesse ai referendum consultivi, a trasmettere al Servizio enti locali specifica rendicontazione delle spese sostenute.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 16 marzo 2009

VENDOLA